

Assicurazione POLIZZA POSTUMA IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: compagnia di assicurazione Sace BT Spa società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149

Prodotto: POLIZZA POSTUMA IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di polizza e nel fascicolo informativo.

Che tipo di assicurazione è?

La Polizza Decennale Postuma Immobili di nuova costruzione, copre i danni materiali e diretti all'opera di lunga durata eseguita ed assicurata in Partita 1 durante il periodo di efficacia del contratto, inclusi i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da fatti accidentali occorsi durante l'esecuzione delle opere assicurate.



Che cosa è assicurato?

La POLIZZA POSTUMA IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE copre gli eventi riportati nelle condizioni generali di polizza, come a titolo esemplificativo:

CONDIZIONI BASE

- ✓ danni materiali e diretti all'immobile. La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile realizzato escludendo il solo valore dell'area
- ✓ danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da fatti accidentali occorsi durante l'esecuzione delle opere assicurate nei limiti dei massimali convenuti. Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari almeno al 50% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro



Che cosa non è assicurato?

La POLIZZA POSTUMA IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE non copre gli eventi esclusi nelle condizioni generali di polizza, come a titolo esemplificativo:

- ✗ danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo provvisorio
- ✗ spese di ricerca e riparazione del danno



Ci sono limiti di copertura?

- ! scoperti
- ! franchigie
- ! limite di indennizzo

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- ✓ costi di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
- ✓ danni all'involucro
- ✓ danni all'impermeabilizzazione delle coperture dell'immobile
- ✓ danni alle pavimentazioni e rivestimenti interni
- ✓ danni agli intonaci e rivestimenti esterni dell'immobile



Dove vale la copertura?

- ✓ La Copertura della POLIZZA POSTUMA IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE vale per opere da realizzarsi nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

All'inizio del contratto:

- fornire dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio
- procedere al pagamento del premio pattuito verso l'Intermediario o alla Società.

Nel corso della durata del contratto:

- comunicare alla Società eventuali circostanze di modifica e/o aggravamento del rischio;

In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento:

- dare immediata comunicazione alla Società del verificarsi del sinistro mediante Lettera Raccomandata
- inviare un dettaglio relativo al sinistro nonché documenti informazioni e prove che gli vengono richieste dalla società assicuratrice
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la Polizza contestualmente alla stipula della stessa.

Se la garanzia viene rilasciata con il contratto di compromesso, il contraente deve versare il 20% del premio alla firma e il restante 80% all'attivazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 dalla data risultante dal certificato di fine lavori;

La copertura assicurativa cessa alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia



Come posso disdire la polizza?

La POLIZZA POSTUMA IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE non prevede la facoltà di disdetta